

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2021, N. 16

Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 ai sensi dell'articolo 50, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2021, alla legge regionale n. 9 del 2021, alla legge regionale n. 5 del 2016 e ulteriori disposizioni in materia di concessione di provvidenze, agevolazioni e vantaggi.

1. Alla legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'allegato di cui al comma 2 dell'articolo 1, tabella A (Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spese disposte da leggi regionali), nella sezione 12 - Sanità, nel rigo di cui all'intervento relativo alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)), articolo 5, comma 16, Sistemi informativi sanitari, missione 14 - programma 04, l'importo complessivo di euro 14.287.180 per l'anno 2021 - titolo 1, è sostituito con gli importi, rispettivamente, di euro 6.157.180 - titolo 1 e di euro 8.130.000 - titolo 2, per lo stesso anno, e l'importo complessivo di euro 16.299.964 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 - titolo 1, è sostituito con gli importi, rispettivamente, di euro 8.169.964 - titolo 1 e di euro 8.130.000 - titolo 2, per i medesimi anni;

b) nel comma 8 dell'articolo 3, le parole "la spesa annua non inferiore a euro 20.150.000" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa annua pari a euro 20.150.000";

c) i commi 2 e 3 dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti: "2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il ritardo da parte del fideiussore nel pagamento dell'importo garantito rispetto al termine contrattualmente previsto, a seguito di escussione con semplice richiesta scritta, comporta il rifiuto da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e delle loro società partecipate di ulteriori garanzie offerte dal medesimo soggetto per un periodo di sei mesi dalla data di accertamento di cui al comma 4. Nell'ipotesi di perdurante inadempimento, il rifiuto delle garanzie è opposto anche oltre il predetto periodo fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il perdurare dell'inadempimento da parte del fideiussore oltre il termine previsto dall'ingiunzione di pagamento comporta il rifiuto da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e delle loro società partecipate di ulteriori garanzie offerte dal medesimo soggetto per un periodo di due anni dalla data di accertamento di cui al comma

4. Nell'ipotesi di mancata integrale riscossione entro il predetto periodo, il rifiuto da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e delle loro società partecipate continua comunque ad essere opposto fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.